

- ORARIO SETTIMANALE MAX CCNL DI RIFERIMENTO:
- ORARIO DIURNO O SERALE?

- DATA ATTIVAZIONE:
- DATA CONCLUSIONE:
- SONO PREVISTI GIORNI DI CHIUSURA AZIENDALE NEL PERIODO DI TIROCINIO?

SE SI DAL _____ AL _____

TUTOR

- NOME E COGNOME TUTOR:
(ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO F/R LEGGIBILE)
- MANSIONE TUTOR (analoga a quella del tirocinante; in alternativa tutor può essere il rapp. legale)
- DATA E LUOGO DI NASCITA TUTOR:
- TITOLO DI STUDIO:
(allegare Unilav del tutor)

Luogo, data

In Fede

N.B. Per l'attivazione del tirocinio, occorre compilare in ogni sua parte la presente scheda raccolti dati e allegare copia bonifico intestato a

POWER GIOB SRL IBAN IT26M0815476530000000032173

CAUSALE: NOME E COGNOME TIROCINANTE

Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 25-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 25-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 25-bis

Soggetto ospitante

1. Possono ospitare un tirocinio tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;

b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni.

2. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le

organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini.

3. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- b) licenziamenti collettivi;
- c) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- d) licenziamento per fine appalto;
- e) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

4. È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

5. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

6. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

7. Il soggetto ospitante nomina il tutor del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

8. In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all'articolo 27-bis.”.

Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010)

1. L'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

Limiti numerici e premialità

1. Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione in forza presso il soggetto esclusi gli apprendisti. In considerazione di ciò è possibile accogliere:

- a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti fonte: <http://burc.regione.campania.it> n. 33 del 7 Maggio 2018 a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra sei e dieci, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- c) non più di tre tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra undici e

quindici, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

d) non più di quattro tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione compreso tra sedici e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

e) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato anche in somministrazione presenti nella specifica unità operativa con più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. È ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato anche in somministrazione purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio.

2. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 20 per cento di cui al comma 1, lett. e), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50 per cento delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come previsto dal comma 3.

3. I soggetti ospitanti di cui al comma 2 possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 1:

a) un tirocinio se hanno assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; d) quattro tirocini se hanno assunto il 100 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

4. I tirocini attivati ai sensi del comma 3 non si computano ai fini della quota di contingentamento. 5. I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

6. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti di cui all'articolo 25-bis, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti di cui al comma 1. In tali casi la percentuale di cui al comma 1 lett. e) non può superare il 30 per cento